

REGOLAMENTO (CEE) N. 2549/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 1991

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 773/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2185/91 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 773/91 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.
⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1991, pag. 68.
⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 25. 7. 1991, pag. 23.